



REGOLAMENTO

PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 29.07.2022)

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Finalità

1. La Provincia di Novara, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione, su internet tramite pagina web, delle proprie sedute pubbliche del Consiglio provinciale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia.

Articolo 2 – Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

1. Il Presidente della Provincia ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare, nonché al pubblico eventualmente presente, della decisione di procedere alla registrazione, trasmissione e riproduzione delle sedute del Consiglio, nell'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.
2. E' assicurata la presenza all'interno della sala consiliare e, all'esterno, nelle sue immediate vicinanze, di apposita segnaletica idonea ad informare dell'utilizzo di sistemi di ripresa audio-video.

Articolo 3 – Gestione delle sedute consiliari e protezione dei dati

1. Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza.
2. Salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, la ripresa audio-video e la trasmissione della seduta consiliare dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione; gli interventi di ciascun componente del Consiglio e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio provinciale dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni. Non potranno essere fatte oggetto di ripresa le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente della Provincia.
3. Il Presidente della Provincia, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere, ove lo ritenga opportuno, le riprese o la trasmissione nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.
4. Al fine di prevenire l'illecita diffusione di categorie particolari di dati personali quali quelle individuate dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, il Presidente della Provincia richiama i partecipanti alla seduta consiliare ad un comportamento consono al ruolo ricoperto, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari ed in caso di mancata osservanza delle direttive emanate, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
5. In ogni caso sono vietate le riprese audiovisive o la trasmissione ogniqualvolta gli argomenti posti

all'ordine del giorno del Consiglio abbiano per oggetto categorie particolari di dati personali quali quelle individuate dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 4 – Limiti di commercializzazione

1. La diffusione delle riprese deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.
2. E' vietato il commercio ed ogni altra forma di sfruttamento economico del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

Titolo II – Riprese effettuate direttamente dalla Provincia

Articolo 5 – Attività di ripresa e diffusione da parte della Provincia

1. La registrazione audio-video e/o la trasmissione delle sedute consiliari è decisa, prima dell'inizio di ogni seduta, dal Presidente della Provincia.
2. Le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio provinciale.
3. Le pubblicazioni delle riprese sia "on line" che secondo l'eventuale modalità "archivio" saranno visionabili con accesso dal sito istituzionale dell'Amministrazione provinciale.
4. Le registrazioni delle sedute consiliari restano disponibili e fruibili per un periodo di dodici mesi a far data da ciascuna seduta consiliare.

Titolo III – Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Articolo 6 – Esercizio del diritto di cronaca

1. La raccolta e la diffusione delle riprese audio-video delle sedute consiliari da parte di reti televisive o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività giornalistica, deve ritenersi in generale consentita, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, nei provvedimenti dell'Autorità di controllo, nelle norme deontologiche vigenti e nel presente Regolamento.
2. I soggetti di cui al comma 1, che intendano eseguire o trasmettere riprese audio-video, dovranno conseguire l'autorizzazione dal Presidente della Provincia.

Titolo IV – Disposizioni finali

Articolo 7 – Norme di rinvio

1. Le norme del presente Regolamento saranno applicabili, per quanto compatibili, anche ad altre riunioni

ed eventi per le quali il Presidente della Provincia ritenga utile e necessaria la relativa ripresa audiovisiva. Ricorrendo tale fattispecie l'archiviazione della registrazione non potrà superare le 48 ore.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

3. Il presente Regolamento integra le disposizioni del Regolamento per l'organizzazione del Consiglio provinciale, nelle more della relativa revisione.